

Cass. civ. Sez. lavoro, 22 febbraio 2006, n. 3880

L'intera materia degli incarichi dirigenziali nelle amministrazioni statali è retta dal diritto privato e l'atto di conferimento è regolato dal diritto comune, quindi sono assoggettati ai principi fondamentali dell'autonomia privata e non sono soggetti alle disposizioni sui procedimenti amministrativi, nè ai vizi propri degli atti amministrativi. Il giudice di merito può accertare soltanto la loro conformità ai principi di correttezza e buona fede.

Fatto Diritto P.Q.M.

Svolgimento del processo

Con ricorso al Tribunale di Potenza depositato il 1 agosto 2000, all'esito del procedimento cautelare, il Dott. L.R., dirigente del Ministero delle Finanze, esponeva: che fino al (OMISSIS) aveva esercitato le funzioni di Direttore della Direzione Regionale delle Entrate per la Basilicata, pur non avendo stipulato il relativo contratto; che, mentre era assente per malattia, con nota del 28 settembre 1999 l'Amministrazione delle Finanze gli aveva comunicato di non aver esercitato, del D.P.R. n. 150 del 1999, ex art. 8, comma 2, la prelazione verso le altre Amministrazioni dello Stato per la sua conferma; che con atto del 14 ottobre 1999 l'Amministrazione aveva conferito l'incarico di direttore della Direzione Regionale delle Entrate per la Basilicata al Dott. C.G., revocando lo stesso incarico in precedenza conferito all'esponente; che con successivo provvedimento del (OMISSIS) era stato assegnato alla Direzione Regionale delle Entrate della Campania con funzioni di consigliere ministeriale aggiunto. Il Dott. L. chiedeva quindi che venisse accertata l'illegittimità del provvedimento 14/10/1999 di nomina del Dott. C. alla Direzione Regionale delle Entrate di Basilicata e di revoca dell'incarico già assegnato all'esponente per difetto di motivazione, eccesso di potere e violazione delle norme sul procedimento amministrativo, con reintegrazione dell'esponente nell'incarico di direttore della Direzione Regionale delle Entrate della Basilicata e condanna dell'Amministrazione al risarcimento dei danni.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze (già Ministero delle Finanze) si costituiva e si opponeva a tutte le domande.

La Dirpubblica (già Dirstat Finanze), sindacato dei dirigenti delle Pubbliche amministrazioni, spiegava intervento adesivo dipendente a sostegno delle ragioni espresse dal L. C.G. restava contumace.

Il Tribunale, con sentenza depositata il 21 gennaio 2002, rigettava la domanda. Tutte le parti costituite in primo grado proponevano appello.

La Corte di Appello di Potenza, con sentenza depositata l'8 aprile 2003, rigettava tutti gli appelli, per le seguenti considerazioni, così riassumibili.

La Corte riteneva in primo luogo ammissibile l'intervento adesivo del sindacato Dirpubblica, tenuto conto della formulazione dell'art. 105 c.p.c., comma 2, che non subordina tale intervento alla sussistenza di una posizione giuridica di diritto soggettivo perfetto in capo al terzo interveniente, potendo la legittimazione dall'interventore adesivo fondarsi su un interesse legittimo di diritto privato, riconducibile anch'esso all'ampia categoria dei "diritti" di cui all'art. 2907 c.c.; nella specie l'interesse del sindacato a sostenere le ragioni di un suo iscritto in vista della tutela della pluralità degli iscritti che versano in analoga situazione. Riteneva quindi parimenti ammissibile l'impugnazione incidentale proposta dal sindacato a sostegno dell'impugnazione principale proposta dal lavoratore iscritto.

Nel merito rilevava che il principio enunciato dal D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 2 e ribadito dalla legislazione successiva - secondo cui i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti sono regolati dal codice civile e dalle altre leggi civili sui rapporti di lavoro subordinato, mentre gli organi preposti alla gestione dei rapporti di lavoro nei pubblici uffici assumono le capacità ed i poteri del privato datore di lavoro - è stato esteso ai rapporti di lavoro di tutti i dirigenti, ivi compresi i dirigenti generali, dalla L. n. 59 del 1997, art. 11, comma 4.

Rilevava la Corte che, a norma delle disposizioni della L. n. 80 del 1998, applicabili nella specie "ratione temporis", l'atto di conferimento dell'incarico dirigenziale di un ufficio non generale (quale la Direzione Regionale delle Entrate per la Basilicata), rientrando negli atti di gestione del rapporto di lavoro pubblico, ha natura privatistica, non essendo richiesta dalla legge l'adozione di un provvedimento amministrativo con la conseguenza che, essendo tali atti sottratti alla disciplina pubblicistica, per essi non sono applicabili le disposizioni della L. n. 241 del 1990 sul procedimento amministrativo, nè i principi che regolano l'attività amministrativa in genere ed i vizi che invalidano gli atti amministrativi (in particolare l'eccesso di potere), sicchè sono infondate tutte le doglianze basate sulla violazione dei predetti principi e delle relative norme di legge.

Osservava poi che il D.Lgs. n. 80 del 1998, aveva istituito il ruolo unico dei dirigenti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, del quale le amministrazioni devono servirsi per conferire incarichi dirigenziali e stipulare i relativi contratti individuali;

l'istituzione del ruolo unico aveva comportato l'automatica decadenza ex lege dei dirigenti da tutti gli incarichi dirigenziali attribuiti in precedenza ed il successivo regolamento approvato con D.P.R. 26 febbraio 1999, n. 150, aveva stabilito le modalità di utilizzazione dei dirigenti confluiti nel ruolo unico che non fossero stati confermati nell'incarico precedente entro 90 giorni dall'Amministrazione di originaria appartenenza.

Riteneva la Corte che il Dott. L., confluito nel ruolo unico, non aveva alcun diritto soggettivo al mantenimento dell'incarico di Direttore della Direzione Regionale delle Entrate per la Basilicata, poichè il conferimento dell'incarico dirigenziale costituiva attività discrezionale dell'Amministrazione. Riteneva altresì che l'Amministrazione, non esercitando l'opzione per il mantenimento del dirigente e assegnando ad altro dirigente l'incarico in questione, non aveva violato i principi di correttezza e buona fede in quanto aveva tenuto presenti i criteri per l'assegnazione fissati dalla L. n. n. 29 del 1993, art. 19, come sostituito dal D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 13, ed aveva sufficientemente motivato i provvedimenti, come richiesto dall'art. 22 del C.C.N.L. 1994/1997.

Per la cassazione di tale sentenza il L. ha proposto ricorso sostenuto da cinque motivi. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale sostenuto da un unico motivo. La Dirpubblica ha proposto ricorso incidentale con due motivi. C.G. non si è costituito. L. e Dirpubblica hanno depositato memoria.

Motivi della decisione

Preliminarmente deve disporsi la riunione dei ricorsi a norma dell'art. 335 c.p.c..

Con il primo motivo del ricorso principale L.R. denuncia violazione del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 19, degli artt. 22 e 23 C.C.N.L. area dirigenza 1994/1997, del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 4, comma 2, della L. n. 241 del 1990 e dell'art. 97 Cost., nonchè vizi di motivazione. Censura la sentenza impugnata nella parte in cui afferma la natura negoziale e non provvedimentale dell'atto di conferimento dell'incarico dirigenziale e quindi la non applicabilità della L. n. 241 del 1990, sui procedimenti amministrativi. Sostiene che anche a seguito della contrattualizzazione del pubblico

impiego il provvedimento di conferimento di incarico dirigenziale costituisce il momento terminale di un vero e proprio procedimento amministrativo e costituisce tipica espressione di un potere della Pubblica Amministrazione. Sostiene che l'Amministrazione nel conferimento dell'incarico è tenuta a rispettare determinate garanzie del destinatario, che si rinvencono non solo nell'art. 97 Cost. e nella L. n. 241 del 1990, ma anche nella L. n. 23 del 1993, art. 19 e negli artt. 22 e 23 del C.C.N.L. area dirigenza. Ha quindi errato la Corte di Appello nel ritenere che dette garanzie non possano essere invocate a tutela delle pretese del ricorrente.

Con il secondo motivo di ricorso, denunciando violazione delle stesse norme di cui al primo motivo e vizi di motivazione, il ricorrente censura la sentenza impugnata per aver affermato che i provvedimenti dell'Amministrazione di conferimento dell'incarico al Dott. C. e di implicita revoca del medesimo incarico in precedenza conferito al Dott. L. erano sufficientemente motivati.

Sostiene il ricorrente che sono erronei i riferimenti fatti dalla sentenza impugnata, a giustificazione della ritenuta motivazione dell'atto di conferimento dell'incarico dirigenziale de quo, alle esigenze personali e familiari del L., al rispetto del criterio di rotazione, alla positiva valutazione dei precedenti incarichi del Dott. C., al superamento della necessità della pubblicità delle posizioni organizzative disponibili.

Con il terzo motivo di ricorso il Dott. L. denuncia violazione delle stesse norme indicate nel primo motivo e vizi di motivazione e censura la sentenza impugnata per aver affermato l'insussistenza di una situazione soggettiva giuridicamente rilevante del ricorrente a fronte degli atti dell'Amministrazione di revoca o di mancata conferma dell'incarico in quanto, a seguito della istituzione del ruolo unico, il Dott. L. era automaticamente decaduto dall'incarico già rivestito ed era stato inserito nel predetto ruolo unico, non essendo stato confermato nell'incarico. Il ricorrente addebita alla Corte di Appello di non aver considerato che un siffatto comportamento della P.A., quand'anche espressione di un potere privatistico, si pone in contrasto con i principi di correttezza e buona fede.

Con il quarto motivo di ricorso, il ricorrente denuncia violazione del D.Lgs. n. 29 del 1993, artt. 5, 19 e 23, della L. n. 59 del 1997, art. 11, punto 4, della L. n. 421 del 1992, art. 2 e dell'art. 113 Cost.. Il ricorrente si duole che la Corte di Appello non abbia rilevato che le norme del D.Lgs. n. 29 del 1993, come modificate dal D.Lgs. n. 80 del 1998, se interpretate nel senso condiviso dai Giudici di merito, si ponevano in contrasto con i criteri fissati dalla Legge Delega n. 59 del 1997 e ponevano fondati dubbi di illegittimità costituzionale per contrasto con l'art. 76 Cost..

Sostiene il ricorrente che la Legge Delega, all'art. 11, punto 4, si limita ad estendere al lavoro pubblico le disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro privato, ma non sottrae tale settore alle norme ed ai principi che regolano l'azione della P.A. ed in particolare ai principi fissati dagli artt. 97 e 98 Cost..

Secondo il ricorrente, infatti, a voler seguire la tesi della Corte potentina, nel procedimento di conferimento di incarichi dirigenziali, vertendosi in materia negoziale, il privato lavoratore non avrebbe alcuna posizione soggettiva giuridicamente tutelabile nei confronti della P.A., neppure di interesse legittimo. Osserva il ricorrente che la legge delega richiama espressamente la L. 23 ottobre 1992, n. 421, art. 2, che prevede siano regolati con legge l'accesso alle funzioni ed agli uffici dirigenziali e la possibilità di rimozione dall'incarico. Ritiene pertanto, contrariamente a quanto affermato dal Giudice di appello, che sfuggono alla disciplina del diritto civile le procedure di attribuzione della titolarità degli uffici, nonché quelle di conferimento e revoca di organi di uffici pubblici. Di conseguenza gli atti di attribuzione e revoca degli incarichi dirigenziali sono sindacabili alla luce delle norme e dei principi che regolano l'esercizio dell'attività amministrativa.

Con il quinto motivo di ricorso il Dott. L. solleva due eccezioni di illegittimità costituzionale. Con la prima il ricorrente deduce la illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 29 del 1993, artt. 5 e 19, per contrasto con gli artt. 3, 51, comma 1, artt. 76, 97 e 98, art. 113 Cost.. Con la seconda il ricorrente deduce la illegittimità costituzionale della L. n. 59 del 1997, art. 11, punto 4, lettera a) e b) per violazione delle stesse norme costituzionali sopra evidenziate. Sostiene il ricorrente che, ove si volesse condividere l'interpretazione data dalla Corte Territoriale, secondo cui le norme relative alla privatizzazione del pubblico impiego impedirebbero l'applicazione agli atti di conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali delle norme di diritto amministrativo ed il rilievo dei vizi di legittimità del provvedimento amministrativo, tutti gli interessi legittimi dei soggetti coinvolti nei predetti procedimenti resterebbero privi di tutela giurisdizionale. Rileva, altresì, che la Legge Delega n. 59 del 1997, art. 11, punto 4, se letta nel senso di prevedere la devoluzione all'area negoziale privata di tutta l'attività di organizzazione dei pubblici uffici, si pone in contrasto con i principi costituzionali che riservano al potere pubblico l'organizzazione dei pubblici uffici al fine di garantire che la relativa attività sia sempre improntata ai principi di correttezza e buona amministrazione.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con l'unico motivo di ricorso incidentale, denunciando violazione degli artt. 105 e 425 c.p.c. e vizi di motivazione, censura la sentenza impugnata per aver ammesso l'intervento adesivo dell'associazione sindacale Dirpubblica.

Sostiene la ricorrente che nella vicenda della mancata riconferma del Dott. L. alla Direzione Regionale delle Entrate per la Basilicata non vi era alcun aspetto che incidesse sulla libertà e attività sindacale, sicchè il sindacato dirigenti non aveva alcun interesse che giustificasse la sua partecipazione al giudizio.

Con il primo motivo del ricorso incidentale adesivo, denunciando violazione del D.Lgs. n. 29 del 1993, artt. 5, 19 e 21, della L. n. 59 del 1997, art. 11, punto 4 e della L. n. 421 del 1992, art. 2, Dirpubblica censura la 5^a sentenza impugnata per gli stessi motivi adottati dal Dott. L. a sostegno del quarto motivo del ricorso principale.

Con il secondo motivo del ricorso incidentale, Dirpubblica ripropone in modo del tutto identico le due questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Dott. L. con il quinto motivo del ricorso principale.

I motivi del ricorso principale del Dott. L., che è opportuno esaminare congiuntamente per la loro stretta connessione, sono infondati per le seguenti considerazioni. Per le stesse ragioni sono infondati i motivi del ricorso incidentale adesivo di Dirpubblica.

Le censure del ricorrente principale (e in parte di Dirpubblica) alla sentenza impugnata possono essere riassunte nelle seguenti tre proposizioni:

a) anche dopo la contrattualizzazione del pubblico impiego l'atto di conferimento (o di revoca) dell'incarico dirigenziale, essendo espressione dei poteri di organizzazione dell'Amministrazione conferente, è rimasto nell'area del diritto amministrativo e la legittimità del relativo provvedimento è valutabile alla stregua dei principi che regolano il provvedimento amministrativo, mentre il solo contratto stipulato tra l'Amministrazione ed il dirigente rientra nell'area negoziale;

b) anche a voler ritenere che l'atto di conferimento dell'incarico dirigenziale sia espressione di poteri privatistici, l'Amministrazione tuttavia non è assolutamente libera nella scelta del dirigente, dovendo osservare i criteri di scelta fissati dal D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 19, come modificato dal

D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 13, nonché le disposizioni della contrattazione collettiva, ed in particolare nella specie le disposizioni dell'art. 22 del C.C.N.L. 1994/1997 applicabili *ratione temporis*; in ogni caso l'Amministrazione è tenuta ad osservare i principi di correttezza e buona fede che presidono qualsiasi attività negoziale di diritto privato. c) l'interpretazione del D.Lgs n. 80 del 1998, data dai Giudici di merito si pone in contrasto con la delega contenuta nella L. n. 59 del 1997, art. 11, punto 4, lettera A) e B) e quindi con l'art. 77 Cost.; detta interpretazione, inoltre, assegnando all'area di diritto privato i poteri di conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali si pone inoltre in contrasto con i principi costituzionali, deducibili dagli artt. 51, 97 e 98 Cost., che riservano l'organizzazione dei pubblici uffici all'autorità amministrativa mediante l'esercizio di poteri pubblici; detta interpretazione, infine, negando ai dirigenti da valutare per il conferimento dell'incarico qualsiasi interesse al corretto esercizio del diritto di scelta giudizialmente tutelabile, si pone in contrasto con l'art. 113 Cost..

Il problema della natura degli atti di conferimento (o di revoca) degli incarichi dirigenziali è stato già sottoposto all'esame di questa Corte che, in numerose sentenze, si è costantemente espressa per la natura privata di tali atti (cfr. tra le tante in particolare Cass. n. 5659 del 2004 e Cass. n. 7131 del 2005, che si segnalano per l'ampia motivazione sul punto). Ha rilevato la Corte, anche a Sezioni Unite, che l'espressa attribuzione alla competenza del Giudice ordinario delle "controversie concernenti il conferimento e la revoca degli incarichi ai dirigenti" "ancorchè vengano in questione atti amministrativi presupposti" (D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 68, come sostituito dal D.Lgs. n. 807 del 1998, art. 29 e dal D.Lgs. n. 387 del 1998, art. 18 ora D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63), senza alcuna distinzione tra controversie concernenti l'atto e liti aventi ad oggetto il contratto ed il rapporto depone per la natura privata degli atti in questione. Ha osservato la Corte che, da una parte, non si versa nell'ambito delle controversie inerenti a procedure concorsuali di assunzione, in quanto non si discute di operazioni selettive e di graduatoria, venendo in considerazione soggetti già assunti alle dipendenze dell'Amministrazione; dall'altra, che la materia del conferimento degli incarichi risulta sottratta al dominio degli atti amministrativi perchè non compresa entro la soglia di configurazione strutturale degli uffici pubblici e concernente, invece, il piano del funzionamento degli apparati e, quindi, l'area della capacità di diritto privato, atteso che il conferimento è atto che presuppone il disegno organizzativo degli uffici ed appartiene al settore della gestione dei rapporti di lavoro (cfr.

S.U. n. 9771 del 2001, S.U. n. 2954 del 2002, S.U. 10288 del 2003 ed altre conformi). La conferma della natura privata degli atti di conferimento e revoca è stata ravvisata altresì nel fatto che neppure la riforma attuata con la L. n. 145 del 2002, ha assegnato detti atti all'area dei provvedimenti amministrativi, sebbene abbia perseguito l'obiettivo di rafforzare i poteri organizzativi dell'Amministrazione, dichiarando inderogabile la struttura unilaterale dell'atto di conferimento da parte della contrattazione collettiva e rendendone preminente il ruolo rispetto al contratto. Ha rilevato la Corte che la riforma non ha intaccato l'impianto normativo precedente, nel quale è enunciato il principio di riserva al dominio del diritto pubblico solo degli atti menzionati dal D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 2, comma 1, come modificato dal D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 2 ("le amministrazioni pubbliche.....definiscono mediante atti organizzativi.....le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, i modi di conferimento della titolarità degli uffici.....le dotazioni organiche complessive..."); mentre tutti gli atti che attengono ai profili organizzativi e gestionali di rapporti di lavoro già costituiti (ed è il caso degli incarichi dirigenziali) sono assunti "con le capacità ed i poteri del privato datore di lavoro" (art. 4, comma 2). Ha concluso quindi la Corte che l'intera materia degli incarichi dirigenziali è retta dal diritto privato e che l'atto di conferimento è espressione del potere di organizzazione che, nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'art. 2 comma 1, è conferito all'Amministrazione dal diritto comune. Ne consegue, in definitiva, che se gli atti di conferimento e revoca degli incarichi sono ascrivibili al diritto privato, non possono che essere assoggettati ai principi fondamentali dell'autonomia privata, e in primo luogo

alla regola della normale irrilevanza dei motivi (Cass. n. 5659 del 2004), e non sono soggetti alle disposizioni della L. n. 241 del 1990, i procedimenti amministrativi, nè ai vizi propri degli atti amministrativi (Cass. n. 7704 del 2003).

A questi principi, pienamente condivisi dal Collegio, si è correttamente attenuta la Corte di Appello di Potenza.

Una volta ricondotti correttamente gli atti di conferimento o revoca degli incarichi dirigenziali nell'area negoziale della gestione dei rapporti di lavoro, la Corte Territoriale ha valutato la regolarità degli atti predetti alla stregua delle categorie proprie del diritto privato comune. A tal fine ha preso in esame sia la nota del 28 settembre 1999, con la quale l'Amministrazione ha comunicato al L. di non aver esercitato l'opzione prevista dal D.P.R. n. 150 del 1999, art. 8, comma 2, per la sua conferma nell'incarico precedentemente ricoperto, sia la nota del 14 ottobre 1999 di conferimento dell'incarico de quo al Dott. C., previa revoca del medesimo incarico al Dott. L.. Per entrambi detti atti la Corte ha escluso la sussistenza di vizi invalidanti e ne ha riscontrato altresì la rispondenza ai principi di correttezza e buona fede.

Al riguardo va rilevato che questa Corte ha già avuto modo di precisare che con la istituzione del ruolo unico dei dirigenti - previsto dal D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 15, che ha sostituito il del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 23 e le cui modalità di costituzione e tenuta sono disciplinate dal D.P.R. n. 150 del 1999 - il legislatore ha riconosciuto al datore di lavoro pubblico ampia potestà discrezionale sia nel ritenere di non avvalersi di un determinato dipendente mettendolo così a disposizione del ruolo unico, sia nella scelta dei soggetti ai quali conferire incarichi dirigenziali;

rispetto a tale potestà discrezionale la posizione soggettiva del dirigente aspirante all'incarico non può atteggiarsi come dirittosoggettivo pieno, bensì come interesse legittimo di diritto privato, da riportare, quanto alla tutela giudiziaria, nella più ampia categoria dei "diritti" di cui all'art. 2907 c.c. (Cass. n. 7131 del 2005, Cass. S.U. n. 14625 del 2003); la tutela di tale posizione giuridica soggettiva, affidata al Giudice ordinario in funzione di Giudice del lavoro, non è dissimile da quella già riconosciuta dalla giurisprudenza al partecipante ad una procedura di selezione concorsuale adottata dal datore di lavoro privato ed è estesa a tutte le garanzie procedurali di selezione previste dalla legge e dai contratti collettivi.

Sulla scorta di tali principi le valutazioni date dalla Corte agli atti dell'Amministrazione contestati dal ricorrente sono del tutto condivisibili.

La volontà dell'Amministrazione di non confermare nell'incarico il Dott. L. e di metterlo così a disposizione del ruolo unico, formulata nella nota 28 settembre 1999, in quanto espressione di un potere ampiamente discrezionale del datore di lavoro pubblico a questi riconosciuto dalla legge istitutiva del ruolo unico, non lede alcuna norma di legge e non è suscettibile di lesione di alcun interesse legittimo di diritto privato del dipendente.

D'altro canto il conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Regionale delle Entrate per la Basilicata al Dott. C. e la revoca del medesimo incarico a suo tempo conferito al Dott. L., formulati nella nota del 14 ottobre 1999, non si pongono in contrasto con i criteri di scelta fissati dal D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 19, come sostituito dal D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 13. Il ricorrente, infatti, non solo non ha provato, ma neppure ha allegato in qual modo tale provvedimento sia in contrasto con la natura e le caratteristiche del programma da realizzare (criterio c.d. oggettivo), nè ha spiegato le ragioni per le quali le attitudini, le capacità professionali ed i risultati conseguiti dal dirigente designato (criterio c.d. soggettivo) siano meno qualificanti di quelli del ricorrente pretermesso. La circostanza di avere già ricoperto l'incarico, ora attribuito ad altro dirigente, lungi dal costituire

motivo di preferenza, rappresenta ragione legittima di esclusione in considerazione del criterio della "rotazione degli incarichi" fissati dal D.Lgs. n. 29 del 1993, citato art. 19.

I predetti atti di conferimento dell'incarico al Dott. C. e contestuale revoca al Dott. L. sono stati correttamente giudicati dalla Corte non in contrasto con le disposizione dell'art. 22 del C.C.N.L. 1994/1997 in quanto la nota scritta del 14 ottobre 1999 è sufficientemente motivata in ordine alla opportunità di procedere ad un ricambio nella direzione dell'Ufficio de quo ed alla valutazione delle capacità professionali e attitudini gestionali dimostrate dal Dott. C., mentre la omessa pubblicità delle posizioni organizzative disponibili è giustificata dalla situazione nuova determinata dal D.Lgs. n. 80 del 1998, con la creazione del ruolo unico e l'azzeramento degli incarichi direttivi, situazione di cui non poteva tener conto il contratto del 1994.

La Corte, infine, ha ritenuto che i predetti atti di conferimento e revoca dell'incarico dirigenziale sono conformi ai principi di correttezza e buona fede, in quanto ispirati alla tutela degli interessi generali dell'Ufficio e non diretti a favorire gli interessi di un candidato a scapito degli interessi del candidato pretermesso. Tale valutazione, involgendo un apprezzamento di circostanze di fatto, è rimessa in via esclusiva al Giudice del merito e non è sindacabile in Cassazione se congruamente e logicamente motivata. Nella specie il ricorrente non denuncia alcun vizio logico o contraddizione in cui sia incorso il Giudice di appello, che siano tali da inficiare il giudizio definitivo sulla correttezza degli atti dell'Amministrazione, e le censure proposte, risolvendosi in una mera negazione di quanto positivamente affermato dalla Corte territoriale, sono pertanto inammissibili.

Manifestamente infondate, infine, sono le eccezioni di illegittimità costituzionale sollevate dal ricorrente principale e dal sindacato intervenuto in causa.

La questione della conformità o meno della legislazione delegata ai principi fissati dalla Legge Delega 15 marzo 1997, n. 59, art. 11, punto 4, è stata già affrontata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 275 del 2001 e ritenuta infondata, atteso che la devoluzione al Giudice ordinario delle controversie concernenti il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali risulta in linea con i principi ed i criteri direttivi che il legislatore delegante ha fissato al fine di perfezionare l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato.

Quanto poi alla asserita violazione dell'art. 113 Cost., la Corte Costituzionale ha osservato che la posizione soggettiva dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, compresi i dirigenti di qualsiasi livello, non resta priva di tutela giudiziaria, ma va riportata nell'ampia categoria dei diritti di cui all'art. 2907 cod. civ., ed è piena, in quanto il Giudice ordinario, in funzione di Giudice del lavoro, a norma del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 68, nel testo vigente dopo le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 387 del 1998, art. 18, è abilitato ad adottare "nei confronti delle pubbliche amministrazioni tutti i provvedimenti di accertamento, costitutivi e di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati" con capacità di produrre anche effetti costitutivi o estintivi del rapporto di lavoro (Corte Coste. Sent. N. 275 del 2001, ord. n. 525 del 2002).

Parimenti destituiti di fondamento sono i dubbi di legittimità costituzionale della Legge Delega 15 marzo 1997, n. 59, art. 11, punto 4, avendo il Giudice delle leggi ripetutamente accertato la conformità della legislazione relativa alla contrattualizzazione del pubblico impiego ai principi costituzionali in materia di organizzazione dei pubblici uffici, come è dato desumere dalla motivazione delle sentenze n. 309 del 1997 e n. 275 del 2001 cit..

Per tutte le considerazioni sopra svolte i ricorsi proposti da L.R. e da Dirpubblica devono essere respinti.

Il rigetto di detti ricorsi esime la Corte dall'esame del ricorso incidentale proposto dal Ministero dell'Economia, che pertanto deve ritenersi assorbito.

Sussistono giusti motivi, ravvisabili nella specie nella complessità e nella novità delle questioni trattate, per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

La Corte, riunisce i ricorsi, rigetta i ricorsi proposti da L. R. e da Dirpubblica e dichiara assorbito il ricorso incidentale proposto dal Ministero dell'Economia. Compensa tra le partile spese del giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2006.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2006